

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PONTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 LUGLIO 1988

### Riordino della professione di ottico

ONOREVOLI SENATORI. - È affermazione ormai ricorrente che il regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, che disciplina le arti ausiliari delle professioni sanitarie, non risponde alle peculiari esigenze delle categorie degli ottici e non è corrispondente alle funzioni che essi svolgono attualmente.

Va altresì evidenziato che la stessa società civile ha maturato una diversa e più elevata coscienza circa gli ottici e, nel rivolgersi a tale categoria, ben ne comprende e ne apprezza la specifica funzione.

Non può infine non evidenziarsi l'accelerato progresso delle tecniche intervenuto dal lontano 1928 fino ad oggi e quindi la conseguente necessità di adeguare i compiti di tale profes-

sionista alla mutata realtà. Si tratta in verità talora addirittura di non intralciare con arcaiche prescrizioni un'insostituibile opera che essi svolgono.

Tale disegno di legge prefigura una professione di ottico così come voluta dagli utenti, stante la sempre crescente richiesta di servizi per la valutazione delle capacità visive e per l'individuazione dei necessari strumenti correttivi.

È necessario quindi procedere sollecitamente all'approvazione del presente disegno di legge per sconfiggere l'abusivismo in un campo così delicato ed assicurare la necessaria qualificazione a chi esercita la professione di ottico.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. È soggetto alla sorveglianza del Ministero della sanità l'esercizio della professione di ottico.

2. La vigilanza si intende:

- a) all'accertamento del titolo di abilitazione;
- b) all'esercizio della professione predetta;
- c) al controllo dell'ordine.

**Art. 2.**

1. Chiunque intenda esercitare la professione di ottico deve essere munito di diploma rilasciato dalle scuole per ottici istituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 99 e 140 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e ristrutturato secondo quanto previsto dalla presente legge, ed aver fatto non meno di un anno di pratica presso altro ottico.

**Art. 3.**

1. Viene istituito in ogni provincia il collegio degli esercenti la professione di ottico. Al collegio sono ammessi gli ottici che conseguono l'abilitazione a norma della presente legge ovvero abbiano conseguito il diploma o l'attestazione di abilitazione in base alle norme precedentemente in vigore.

2. I collegi provinciali degli esercenti la professione di ottico sono riuniti in una federazione nazionale con sede in Roma.

3. Sono estese al collegio provinciale degli ottici ed alla Federazione nazionale le norme contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 4.

1. L'ottico è autorizzato ad apprestare e vendere occhiali correttivi e protettivi, lenti a contatto, liquidi per esse ed ogni altro sussidio visivo.

2. L'ottico è autorizzato ad effettuare la rifrazione, con metodo subbiettivo ed obbiettivo e con ogni strumento adatto, escluso peraltro l'impiego di farmaci e ove non esista sospetto di alterazioni di natura patologica.

3. L'ottico è inoltre autorizzato ad effettuare l'adattamento delle lenti a contatto.

## Art. 5.

1. L'ottico titolare di esercizio dovrà altresì munirsi di autorizzazione della camera di commercio, industria e artigianato di esercizio commerciale. L'ottico potrà svolgere la sua professione come collaboratore di altro ottico.

## Art. 6.

1. L'iscrizione all'albo degli esercenti la professione di ottico ed il rilascio del diploma di abilitazione all'esercizio di tale professione sono soggetti, rispettivamente, alla tassa di concessione governativa stabilita dai numeri 204, lettera *b*), e 224, *sub* 1), della tabella A allegata al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 7.

1. Chiunque esercita la professione di ottico in violazione della norma di cui all'articolo 2, è punito con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

2. L'assessore regionale alla sanità, indipendentemente dal procedimento giudiziario per l'esercizio abusivo della professione di ottico, può disporre la chiusura del locale nel quale detta attività sia stata abusivamente esercitata.

3. Il provvedimento dell'assessore regionale alla sanità è definitivo.

## Art. 8.

1. È vietato agli ottici la collaborazione col medico oculista nell'ambito del proprio esercizio commerciale o in locali ad esso adiacenti.

## Art. 9.

1. L'ottico è autorizzato a prestare la sua opera presso presidi medici ed enti socio-sanitari.

## Art. 10.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero della sanità emanerà il regolamento per la sua esecuzione.

## Art. 11.

1. È consentito agli ottici abilitati, come da regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, alla data di entrata in vigore della presente legge, di continuare ad esercitare l'arte dell'ottico come previsto dal suddetto decreto.

## Art. 12.

1. Tutti gli ottici abilitati all'esercizio dell'arte di ottico, in base al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, potranno accedere alla nuova professione dopo aver superato un esame sanatoriale come sarà precisato nel regolamento di cui all'articolo 10. Gli ottici che all'entrata in vigore della presente legge sono in possesso di diploma di ottico ed esercitano la professione da almeno cinque anni sono esonerati dall'esame sanatoriale.

## Art. 13.

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 14.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.